

**PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI
INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11
FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

Delibera del Consiglio Direttivo 12 febbraio 2003 n. 2

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e i criteri di ripartizione del fondo previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, per incentivare l'attività di progettazione e pianificazione inerenti la specificità dell'attività dell'area protetta, svolta tutta o in parte direttamente dai tecnici dipendenti competenti dell'Ente Parco nazionale Gran Paradiso nell'ambito dell'attività lavorativa.
2. Il fondo non costituisce in alcun modo diretto corrispettivo delle attività di progettazione e connesse, svolte dai tecnici del P.N.G.P. Lo scopo previsto dalla legge è di incrementare le prestazioni direttamente eseguite, ritenute prioritarie dalla norma¹, riconoscendo a tali attività un valore legato alla responsabilità e professionalità, anche con l'obiettivo di riequilibrare il ricorso a professionisti esterni.
3. Per "uffici tecnici" previsti dal comma 1, art. 17, L. 109/94 e s.m.i., si intende il Servizio tecnico e pianificazione dell'Ente.
4. Per quanto riguarda le figure coinvolte nel processo progettuale, i compiti e le responsabilità, si rimanda alla legge quadro sui lavori pubblici n. 109/94 e s.m.i. e al regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 554/99. Si rimanda ad ogni altra norma applicabile all'Ente Parco in materia di lavori, opere e atti di pianificazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Per opera o lavoro pubblico del Parco si intende un qualsiasi intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge, o affini, in particolare attività di:
 - a) costruzione, demolizione, recupero, restauro, ristrutturazione, manutenzione di opere e impianti,
 - b) difesa ambientale, ingegneria naturalistica,
 - c) fonti energetiche rinnovabili,
 - d) allestimenti e arredi, arredo urbano e segnaletica.

¹ comma 1, art. 17, L. 109/94 e s.m.i.

2. Per progetti preliminari, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte dall'art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal Capo II del titolo III del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, DPR n. 554/99.
3. Per direzione lavori si intende la prestazione descritta all'art. 27 della L. 109/94 e ss.mm.ii. e al Capo I del Titolo IX del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, DPR n. 554/99.
4. per collaudo si intende la prestazione descritta all'art. 28 della L. 109/94 e s.m.i. e al Titolo XII del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, DPR n. 554/99.
5. Per atto di pianificazione del Parco si intendono gli strumenti, generali e di attuazione, previsti dagli articoli 11, 12 e 14 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m.i.
6. Rientrano nel fondo le varianti qualora necessitino di progetto autonomo e siano approvate dai competenti organi o dirigenti dell'Ente.

Articolo 3

Prestazioni ammesse al fondo

1. Sono ammesse al fondo le attività che prevedono comunque la realizzazione e approvazione di un progetto o di un atto di pianificazione, definiti all'articolo 2, la verifica in corso d'opera e quella finale.
2. Non sono ammesse al fondo le attività di programmazione di lavori, di opere o di piani. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o programmi annuali e pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
3. Sono estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali.
4. Sono estranei al regolamento, i calcoli strumentali ai fini della progettazione delle opere in cemento armato o metalliche o lignee, ed i calcoli per il dimensionamento ai fini della progettazione degli impianti specialistici.

Articolo 4

Figure rientranti nella ripartizione del fondo

1. Ferme restando le attribuzioni alle figure previste dalla normativa di riferimento sui lavori pubblici, in particolare le competenze del responsabile unico del procedimento in merito alla valutazione delle prestazioni fornibili internamente,

l'incentivo si rivolge alle seguenti figure, così come individuate dalla legge 109/94 e dal DPR 554/99:

- responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori
- progettista unico o responsabile del gruppo di progettazione
- coordinatore in fase progettuale per la sicurezza
- direttore dei lavori
- collaudatore
- collaboratori tecnici in quanto direttamente coinvolti nel processo realizzativo.

Articolo 5

Ammontare, costituzione e copertura finanziaria del fondo

1. Ai sensi delle norme di riferimento per l'attività di realizzazione delle opere di cui all'art. 2, il fondo è calcolato nella misura dell'1,5% dell'importo posto a base di gara al netto dell'Iva oltre alle quote comunque denominate per lavori o opere. Per gli atti di pianificazione individuati all'art. 2 il fondo è calcolato nella misura del 30% dell'importo della tariffa professionale vigente per le prestazioni urbanistiche, al netto dell'Iva.
2. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano ribassi o in sede di attuazione si verificano aumenti o diminuzione delle opere.
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo fanno capo agli stanziamenti previsti per ogni lavoro, opera o attività di pianificazione, e sono ricomprese nel primo quadro economico previsto dall'iter progettuale. Le stesse somme possono essere accantonate nell'ambito di apposito capitolo di bilancio, qualora istituito, per attività di progettazione o pianificazione

Articolo 6

Conferimento degli incarichi

1. Il responsabile del procedimento, qualora non sia già individuato, è nominato dal Direttore ai sensi delle norme di riferimento.
2. Gli incarichi di progettazione sono conferiti con provvedimento del Direttore, su proposta del responsabile del procedimento nell'ambito delle sue competenze ai sensi di legge, dopo l'approvazione del documento preliminare alla progettazione.
3. Il Direttore valuta la proposta del responsabile del procedimento, tenuto conto delle carenze di personale tecnico e della difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere altre funzioni d'istituto.
4. La proposta motivata del responsabile del procedimento deve contenere la composizione del gruppo di lavoro, assegnando i compiti e i tempi relativi, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto e

degli altri atti previsti, la necessità motivata di ricorso a professionisti esterni, le aliquote per l'attribuzione degli incentivi sulla base delle tabelle di cui all'art. 7

5. Il tecnico o i tecnici dipendenti che assumono la qualità di progettisti, titolari dell'incarico, devono avere, per i lavori pubblici, i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 109/94.

Articolo 7

Ripartizione del fondo

1. La ripartizione del fondo è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico con riferimento ai singoli livelli progettuali.

Lavori o opere

Prestazione	Quota parte spettante %
Responsabile unico del procedimento e suoi collaboratori	25
Progetto preliminare	8
Progetto definitivo	15
Progetto esecutivo	20
Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale	5
Direzione lavori	20
Contabilità	3
Collaudo o certificato di regolare esecuzione	4
Totale	100

Atti di pianificazione

Prestazione	Quota parte spettante %
Responsabile del procedimento	20
Autore	40
Collaboratori tecnici	40
Totale	100

2. Tenendo conto della varietà dei lavori, opere o atti di pianificazione, le elencate aliquote di ripartizione possono variare in funzione della particolarità o difficoltà oggettiva, e saranno definite direttamente dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle sue attribuzioni.

3. Qualora, per la natura dei lavori, opere o atti di pianificazione, non fossero necessari tutti gli adempimenti sopraindicati, le aliquote relative non saranno considerate.
4. Saranno sommate le aliquote relative a più prestazioni svolte da uno stesso dipendente.
5. Le quote parti della somma così come definita per prestazioni non svolte da personale dipendente, in quanto affidate a tecnici esterni, costituiscono economie di bilancio.
6. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente al servizio tecnico e pianificazione e a professionisti esterni. In questo caso la percentuale relativa all'incentivo verrà applicata all'intero ammontare dei lavori, opere o atto di pianificazione, fermo restando che la ripartizione avviene esclusivamente sui singoli livelli progettuali di cui è incaricato il personale interno.

Articolo 8

Modalità e termini per la liquidazione del fondo

1. La liquidazione degli importi relativi all'incentivo è effettuata dal Direttore, previa relazione del responsabile del procedimento in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La liquidazione avviene:

- Lavori e opere

- a) all'approvazione del progetto esecutivo o degli elaborati finali necessari per le gare d'appalto per la quota relativa alla fase progettuale;
- b) all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per le rimanenti quote.

Al responsabile del procedimento sarà liquidato l'incentivo in modo proporzionale per le fasi a) e b) di cui sopra.

- Atti di pianificazione

- a) per il 35% all'adozione da parte dell'Ente dell'atto;
- b) per il 35% all'approvazione da parte dell'Ente dell'atto;
- c) per il 30% alla esecutività dell'atto.

Al responsabile del procedimento sarà liquidato l'incentivo in modo proporzionale per le fasi a), b) e c) di cui sopra.

Articolo 9

Sottoscrizione e utilizzazione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici della struttura che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati al momento della costituzione del gruppo di progettazione di cui all'art. 6, e che, secondo le norme

del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

2. I progetti e gli atti di pianificazione restano sempre nella piena disponibilità dell'Ente Parco.

Articolo 10

Fondo incentivante la progettazione e salario accessorio

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente regolamento e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti, si applicano i Contratti Collettivi di lavoro vigenti nel periodo di svolgimento dell'attività di progettazione.

Articolo 11

Oneri per la copertura assicurativa

1. Nel caso di progettazione affidata in tutto o in parte a dipendenti dell'Ente questi assume l'onere del premio per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. n. 554/99.
2. L'Ente assume l'onere di stipulare polizza assicurativa a favore del responsabile del procedimento.

Articolo 12

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento valgono dalla data di approvazione e sono applicabili anche alle progettazioni interne di lavori, opere e atti di pianificazione, redatti a partire dall'entrata in vigore della legge 17/5/99 , n. 144, purché le somme occorrenti per la costituzione del fondo possano essere ricomprese nel quadro economico previsto dall'iter progettuale ad evitare scoperture di bilancio.